

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Indicazioni generali e misure specifiche
per il Settore Edilizia

PRESENTAZIONE

Pubblicazione realizzata da

Inail e Coordinamento tecnico interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro

A cura di

Direzione centrale prevenzione
Direttore Ester Rotoli

Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale
Direttore Sergio Iavicoli

Coordinamento tecnico interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro
Coordinatrice Nicoletta Cornaggia

Coordinamento tecnico-scientifico

Stefano Signorini¹, Fabio Boccuni¹, Ghita Bracaletti¹, Giuseppe Campo¹, Diego De Merich¹, Vanessa Manni¹, Sara Stabile¹

Autori

Inail

Fabio Boccuni¹, Ghita Bracaletti¹, Giuseppe Campo¹, Diego De Merich¹, Barbara Manfredi², Vanessa Manni¹, Francesca Mignacca², Annalisa Nebbioso³, Maria Teresa Settino³, Carla Simeoni³, Sara Stabile¹

Coordinamento Tecnico Interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro

Barbara Alessandrini, Raffaello Maria Bellino, Luigia Benedetto, Mara Bernardini, Gabriella Cauzillo, Marcello Cestari, Maurizio Di Giorgio, Sonia Fontana, Adriana Giannini, Rocco Graziano, Antonio Leonardi, Leonardo Lione, Natalina Loi, Fulvio Longo, Grabiella Madeo, Eduardo Malacaria, Daniela Mastronardi, Anita Mombelloni, Michele Mongillo, Alessandro Palese, Agostina Panzeri, Francesco Sferrazzo, Carlo Venturini

Con la collaborazione di

Federica Cipolloni⁴, Cristina Di Tecco¹, Francesca Grosso¹, Antonella Mansi¹, Benedetta Persechino¹, Matteo Ronchetti¹, Paola Tomao¹

Editing e grafica

Emanuela Giuli¹, Alessandra Luciani¹, Laura Medei¹

¹ Inail - Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale

² Inail - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

³ Inail - Dipartimento innovazione tecnologica per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

⁴ Inail - Consulenza statistico-attuariale

Ulteriori informazioni

[Dossier speciale Covid-19](https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/publi-dossier-speciali-covid-19-2020.html)

(<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/publi-dossier-speciali-covid-19-2020.html>)

[Covid-19: misure adottate dall'Istituto](https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html)

(<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html>)

©2020 Inail

ISBN **978-88-7484-614-6**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- a. Classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro secondo le variabili: esposizione, prossimità, aggregazione.
- b. Metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi secondo le variabili.
- c. Classe di rischio di appartenenza del settore edilizia.

PARTE SECONDA

Misure anticontagio a garanzia della tutela della salute dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro, organizzate secondo l'approccio integrato per la valutazione e gestione dei rischi (d.lgs. 81/2008) adattato al rischio connesso all'attuale emergenza pandemica secondo quanto indicato dal *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione* di Inail (aprile 2020).

Strategie di prevenzione (comuni a tutti i settori produttivi): misure organizzative, misure di prevenzione e protezione collettiva, misure di prevenzione e protezione individuale, sorveglianza sanitaria, misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

PARTE TERZA

Misure specifiche per ogni settore lavorativo da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, organizzate secondo l'ordine adottato dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020 e dal *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri* di cui agli allegati 6 e 7 del d.p.c.m. 26 aprile 2020.

IL RISCHIO DA CONTAGIO

a. Classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

b. Metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala, 'aggregazione', riportata nella pagina che segue.

- **aggregazione**

- 1 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 2 = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 3 = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 4 = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

L'attribuzione delle classi di rischio per settore produttivo è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

- c. **Classe di rischio di appartenenza del settore costruzioni**

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di rischio
F - COSTRUZIONI			
41	costruzione di edifici	1	basso
42	ingegneria civile	1	basso
43	lavori di costruzione specializzati	1	basso

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Le strategie di prevenzione dovranno comprendere misure di prevenzione e protezione organizzative, collettive e individuali di natura tecnica e procedurale.

Misure organizzative

- Gestione degli spazi comuni e delle postazioni di lavoro.
- Organizzazione del lavoro: modalità di accesso in azienda; orario di lavoro; articolazione in turni; lavoro a distanza e trasferte; revisione dei processi produttivi favorendo lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni.
- Regolamentazione dell'accesso dei fornitori, clienti e visitatori esterni.

Misure di prevenzione e protezione collettiva

- Informazione e formazione dei lavoratori.
- Ventilazione e ricambi d'aria.
- Pulizia e sanificazione degli ambienti.
- Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento.

Misure di prevenzione e protezione individuale

- Precauzioni igieniche personali.
- Mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro corretto uso e smaltimento.

Sorveglianza sanitaria

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

MISURE SPECIFICHE

L'obiettivo della presente scheda è quello di fornire indicazioni operative per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Nella definizione delle procedure e delle regole di condotta va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e/o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS/RLST.

1. Informazione sulle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente unificato bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Tutte le informazioni devono essere rese comprensibili per i lavoratori stranieri.

L'impresa affidataria, di concerto con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ove nominato, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). I subappaltatori dovranno essere informati anche in merito alle procedure specifiche anticontagio definite per il cantiere in cui si troveranno a operare.

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il medico di famiglia o comunque l'Autorità sanitaria;
- l'accettazione di non poter accedere o permanere in cantiere e l'obbligo di dichiarare tempestivamente, laddove sussistano, le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro o il direttore di cantiere dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in cantiere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms);

- l'adozione delle misure cautelative da adottare nell'accesso in cantiere e durante il lavoro, in particolare:
 - il rilevamento della temperatura in ingresso;
 - la modalità di ingresso e spostamento in cantiere;
 - la distanza di sicurezza;
 - il divieto di assembramento;
 - le regole di igiene delle mani;
 - l'utilizzo di mascherine e DPI;
 - il rispetto delle regole di accesso alle baracche di cantiere.

2. Modalità di ingresso in cantiere

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, di concerto con il CSE, definirà le modalità di rilevazione della temperatura corporea che verrà effettuata con adeguata strumentazione (es. termoscanner, termometro contactless, dispositivi di monitoraggio non invasivo quali telecamere IR, termocamere, telecamere 'intelligenti') prima dell'ingresso in cantiere o negli uffici, nonché le procedure da attuare in caso di persona con temperatura rilevata superiore a 37.5 °C.

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori in tali condizioni saranno momentaneamente isolati e dotati di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.

L'Azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy.

Per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 l'ingresso in cantiere dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta 'negativizzazione' del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

È opportuno che il datore di lavoro, nel pieno rispetto della privacy, tracci con opportuni strumenti le presenze dei lavoratori in cantiere al fine di contribuire all'identificazione dei contatti di un eventuale caso di COVID-19.

Per i lavoratori che prima di accedere in cantiere indossano la mascherina e i guanti, deve essere prevista la possibilità di gettarli in appositi contenitori prima di indossare quelli eventualmente forniti dal datore di lavoro.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni, clienti e visitatori

Tutti gli accessi di personale esterno non indispensabili alle attività produttive dovranno essere, per quanto possibile, vietati. Qualora necessari gli stessi dovranno essere assoggettati a tutte le regole aziendali riguardanti le modalità di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre il rischio di contagio e le occasioni di contatto con il personale di cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. Le comunicazioni devono essere rese comprensibili anche per gli operatori stranieri.

La collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre a essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richiede il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anticontagio disposte dall'impresa committente.

È compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria elaborare una procedura, consultando il CSE, il direttore di cantiere e il medico competente (MC) coinvolgendo i RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che preveda specifiche misure atte a garantire che:

- gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile, rimangano a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo;
- per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore rispetti il criterio del distanziamento interpersonale di almeno 1 m;
- qualora non fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di almeno 1 m come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare ausili per la movimentazione manuale dei carichi (es. carrelli, muletti, ecc.) e indossare mascherine;
- siano organizzate le consegne in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei fornitori; nel caso di consegne di pacchi e documenti, si devono preferire modalità di ricezione senza contatto adottando la digitalizzazione dei documenti di trasporto;
- sia raccomandato ai trasportatori di non formare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle pertinenze esterne al cantiere;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno debbano essere individuati/installati servizi igienici dedicati, nonché previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita un'adeguata pulizia/sanificazione giornaliera.

Sarebbe opportuno che, nel rispetto della privacy, fossero registrati giornalmente tutti i nominativi di fornitori esterni, clienti e visitatori specificando i locali cui hanno avuto accesso, per la tracciabilità dei contatti.

Ogni datore di lavoro dovrà garantire inoltre, ciascuno per la propria parte, il rispetto delle indicazioni operative per l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto aziendali, al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima anche all'interno dei mezzi di trasporto, la pulizia e la sanificazione dell'abitacolo (volante, maniglie, leva del cambio, finestrini, pulsantiera, cruscotto, ecc.) e l'utilizzo di mascherina e guanti.

Riguardo agli uffici vendita, ove fossero presenti, l'accoglienza dei clienti è organizzata al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 m. Nel rapporto con il cliente, gli addetti utilizzano la mascherina, nel caso non sia possibile rispettare la misura del distanziamento, e utilizzano i guanti o procedono alla frequente pulizia delle mani con gel idroalcolico.

L'azienda committente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa delle raccomandazioni anticontagio e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Le indicazioni del presente paragrafo devono considerarsi estese alle aziende in appalto/subappalto/subaffidamento.

4. Pulizia e sanificazione

Il datore di lavoro assicura che vengano svolte, anche con mezzi propri, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi e aree comuni (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio), impianti, parti delle attrezzature e delle postazioni di lavoro fisse a contatto con le mani degli operatori (quali pulsantiera, quadri comando, volante, ecc.), postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature quali sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e mezzi di trasporto aziendali.

La sanificazione dev'essere eseguita secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della salute

n. 5443 del 22 febbraio 2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0.1% e con alcol etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

Il datore di lavoro verifica che si effettui la corretta pulizia degli strumenti individuali e delle attrezzature di lavoro, impedendone l'uso promiscuo. Si dovrà fornire specifico detergente da rendere disponibile in cantiere per la pulizia degli strumenti e delle attrezzature prima, durante e al termine della prestazione di lavoro.

Vanno garantite altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici sia nei baraccamenti, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti, attrezzature di lavoro secondo le disposizioni contenute nella citata Circolare, nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. Non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possano produrre spruzzi o aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione.

Si raccomanda di tenere un registro delle attività di pulizia/sanificazione svolte presso il cantiere per la verifica della loro attuazione (tipo di apprestamento/attrezzatura/mezzo, data, operatore che ha condotto l'attività e indicazione dei prodotti utilizzati). Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/o dei luoghi di lavoro devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità aziendali e adottare l'uso di DPI.

Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare n. 5443.

In generale negli ambienti chiusi dovranno essere seguite le specifiche indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità (Iss):

- garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni e funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti chiusi, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
- valutare il ricambio dell'aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività svolta e alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Sistemi di ventilazione e condizionamento

- Accrescere il livello di protezione eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per aumentare la portata d'aria di rinnovo e per evitare di trasmettere il contagio per via aerea dovuto all'eventuale trasporto di agenti patogeni dell'aria stessa;
- valutare l'opportunità di integrare il ricambio d'aria con l'apertura dei sistemi di ventilazione naturale;
- mantenere il tasso di umidità relativa al di sopra del 40%;
- valutare la sostituzione del pacco filtrante con sistema a più elevata efficienza;
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcol al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti (es. composti organici volatili).

5. Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che tutte le persone presenti in cantiere adottino la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolico, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni e prima di indossare i guanti antinfortunistici.

Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all'interno dei locali i dispenser di gel idroalcolico per le mani, collocati in punti facilmente accessibili e individuabili da tutti i lavoratori (es. all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

Per gli uffici si dovrà provvedere anche a sistemare gli erogatori accanto a tastiere, telefoni e schermi touch.

6. Dispositivi di protezione collettiva, individuale e distanza di sicurezza

L'attività produttiva e la presenza dei lavoratori dovranno essere organizzate nel rispetto del criterio del distanziamento interpersonale di almeno 1 m tra lavoratori. Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi del cantiere e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro. Ove disponibili è possibile utilizzare dispositivi elettronici indossabili che interagiscono mutuamente e allarmano non appena si percepiscono segnali di prossimità inferiori alla soglia minima di distanza di almeno 1 m.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il CSE, con la direzione lavori, con i RLS/RLST, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, una eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.

Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. Gli stessi dispositivi sono raccomandati negli uffici e obbligatori quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 m.

Nelle attività che prevedono compresenza di più operatori (in coppia o più) e qualora non fosse oggettivamente possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m (incluso l'utilizzo di ascensori e piattaforme di lavoro mobili elevabili) e non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare mascherine chirurgiche e DPI conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie e alle disposizioni di legge.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro, prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni, di tutti i DPI, compresi quelli per i rischi specifici ed eventuali tute usa e getta.

Il CSE, ai sensi del d.lgs. 81/2008, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione adegua la progettazione del cantiere alle misure anticontagio.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

I rifiuti rappresentati da fazzoletti di carta, mascherine, guanti e DPI utilizzati come prevenzione del contagio da COVID-19, devono essere smaltiti come frazione di rifiuti indifferenziati (EER 200301).

All'interno del cantiere dovranno essere individuati appositi contenitori chiusi con apertura a pedale, dedicati a tali rifiuti, che andranno conferiti all'interno di due o tre sacchetti uno dentro l'altro.

I DPI legati alla protezione da specifici rischi collegati alle lavorazioni aziendali seguono la normale classificazione dei rifiuti fatta dall'impresa.

7. Gestione spazi comuni (spogliatoi, mense, servizi igienici, sale di attesa, zone riposo)

L'accesso agli spazi comuni, compresi locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti, è contingentato definendo il numero massimo di persone che possono essere presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 m tra le persone che li occupano. L'accesso deve essere preceduto dalla pulizia delle mani.

Per le pause pranzo, i lavoratori possono recarsi negli esercizi di ristorazione che effettuano servizio di asporto rispettando le regole predisposte dai gestori. Sono messe a disposizione dei lavoratori aree adeguate dedicate al consumo del pasto anche portato da casa. L'accesso sia all'esercizio di ristorazione sia alle aree dedicate deve essere preceduto da una corretta igiene delle mani. Le aree dedicate alla pausa pranzo sono sottoposte a pulizia e sanificazione quotidiana. Vanno utilizzati stoviglie, tovaglioli e fazzoletti monouso, eliminati oggetti di uso promiscuo (zuccheriere, saliere, oliere, ecc.) e impiegati contenitori per rifiuti che non richiedano apertura manuale.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire le loro idonee condizioni igienico-sanitarie.

Nel cantiere deve essere garantita la disponibilità di servizi igienici dotati di acqua corrente e sapone per l'igiene personale. In caso di indisponibilità occorre fornire soluzioni idroalcoliche.

Eventuali aree fumatori devono essere regolamentate per le presenze, dotate di appositi contenitori posacenere e distributori di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani prima e dopo aver fumato, garantendo la possibilità di togliere e indossare i DPI utilizzati.

8. Organizzazione aziendale (orario di lavoro, turnazione, lavoro a distanza)

Il criterio prioritario di protezione è il distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, che si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi in cantiere, del numero di lavoratori presenti contemporaneamente nelle varie aree di cantiere, anche attraverso la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni. In termini organizzativi il datore di lavoro deve:

- utilizzare il lavoro a distanza per le attività amministrative/d'ufficio che lo permettono, ferma la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause, ergonomia delle postazioni di lavoro);
- adottare orari di ingresso/uscita dal cantiere scaglionati, cioè ordinati a gruppi, per limitare le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita e garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m;
- favorire l'alternanza su più turni di lavoro nell'arco della giornata dei dipendenti impegnati nelle diverse aree di cantiere, con l'obiettivo di ridurre i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ampliare le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti (ove presente un ufficio vendita);
- vietare tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone;
- individuare procedure per le operazioni di manutenzione e riparazione limitando la circolazione dei manutentori/riparatori alle sole aree interessate dall'intervento;
- prevedere modalità di prenotazione per il ritiro di materiali;
- evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il cantiere e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il luogo di lavoro, va

garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 m tra di loro o facendo indossare guanti e mascherine. Sono messi a disposizione dei lavoratori erogatori di soluzione idroalcolica per favorire la frequente pulizia delle mani. I mezzi di trasporto devono essere adeguatamente puliti e areati. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, la frequenza e la differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;

- in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti, mantenendo la distanza di sicurezza, e ove prescritto indossare mascherine e guanti.

Alla ripresa delle attività lavorative devono essere presi in considerazione i potenziali impatti psicologici per i possibili effetti sulla salute dei lavoratori, in riferimento sia alla percezione del rischio contagio che alla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione per arginare tale rischio (Allegato 2).

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Se possibile differenziare le porte di entrata da quelle di uscita, garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni, trasferte e formazione

- Limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno del cantiere e l'accesso ai visitatori e fornitori esterni, definendo idonee e chiare procedure di ingresso, transito e uscita (definizione di modalità, percorsi e tempistiche).
- Limitare e regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori).
- Nel caso sia presente un servizio di trasporto aziendale di merci o fasi del ciclo lavorativo svolte in esterno occorre garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori definendo il piano di viaggio, dotando gli addetti di mascherine e DPI e fornendo informazioni sui comportamenti da tenere all'esterno.
- Ove sia necessario lo svolgimento di incontri o riunioni funzionali all'attività di cantiere occorre dare disposizioni per il rispetto della distanza di sicurezza e l'uso di mascherine, riducendo al minimo il numero dei partecipanti, evitando situazioni di affollamento in ambienti chiusi, che devono essere adeguatamente ventilati, e uso promiscuo di alimenti, bevande e dispositivi audio-video (es. microfoni).
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio sia primo soccorso, può continuare a intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare a operare come carrellista). Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. L'addestramento e l'affiancamento, se necessari, devono avvenire nel rispetto del distanziamento fisico e delle misure di prevenzione e protezione previste (es. la formazione base per lavoratori di 16 ore rischio alto prevista per i nuovi assunti in edilizia, che si svolge nei 'cantieri simulati' degli organismi paritetici).

11. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere, che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e del CSE e avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali 'contatti stretti' di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali 'contatti stretti' di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Quanto sopra si applica anche in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19; l'appaltatore dovrà informare immediatamente il direttore di cantiere e il CSE ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali 'contatti stretti'.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno di un locale chiuso è necessario procedere alla sanificazione degli ambienti.

12. Sorveglianza sanitaria

Allegato 1.

13. Lavoratori stagionali stranieri in ingresso in Italia

L'ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, stabilisce che chiunque arrivi nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- i motivi del viaggio;
- l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;
- il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Ciò premesso, l'azienda che si avvale di lavoratori provenienti da stati stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all'isolamento fiduciario.

L'azienda deve tenere separato l'alloggiamento dedicato all'isolamento fiduciario, anche per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei cibi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

Inail. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti".

Iss. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Rapporto Iss COVID-19 n. 5/2020 Rev. 21 aprile 2020.

Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020. "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".

Anmdo. Linea guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA). 2019.

Ordinanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute del 28 marzo 2020. "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".